

PROPOSTA DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

- PER L'APPROVAZIONE DELLA NORMA DI TUTELA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 57/13 "DISPOSIZIONI PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA".

Oggetto: Integrazione dell'art. 04.13 "*Destinazioni d'uso e utilizzazioni*" delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico

All'articolo in oggetto viene aggiunto di seguito il seguente comma:

5) Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco

E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

Si definisce in conformità alla legge:

- a) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b) spazi per il gioco: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati;

Nuove disposizioni di legge nazionali e regionali successive alla data di approvazione della presente norma, sono fatte proprie e modificano in modo automatico la norma nei casi in cui la loro introduzione abbiano un carattere maggiormente restrittivo rispetto ad essa.